




MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ATTO DISPOSITIVO n. 103 2026

OGGETTO: Nomina Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Agencia Industrie Difesa.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (GDPR "General Data Protection Regulation"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, in vigore dal 24 maggio 2016;
- VISTI in particolare gli articoli 37, 38 e 39 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, riferiti rispettivamente alla designazione del Responsabile della protezione dei dati, alla posizione ed ai compiti del citato Responsabile;
- VISTO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66;
- VISTO il Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTE le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati", adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- VISTA la "Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali", elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali pubblicata il 28 aprile 2017;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;

- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- CONSIDERATO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati "quando il trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. A);
- CONSIDERATO** altresì, che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi " (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti cui all'articolo 39 " (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del Regolamento (UE) 2016/679);
- CONSIDERATO** che il Responsabile della Protezione dei Dati può svolgere altri compiti e funzioni, che non diano adito ad un conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2016/679;
- RAVVISATA** la necessità, per l'Agenzia Industrie Difesa, di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dei dati nei termini previsti dal Garante sulla Protezione dei Dati, in sostituzione del Brig. Generale Francesco SCHIAVONE, richiamato in servizio sino al 31 dicembre 2025;
- VISTO** l'art. 6 del DM Difesa del 4 settembre 2024 che permette agli Enti Vigilati del Ministero della Difesa che possono avvalersi del RDP del citato Dicastero;
- CONSIDERATO** altresì, che Colonnello (AM) CCrn Luca TORTORA, RPD del Ministero della Difesa, non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'art.38 del Regolamento (UE) 2016/679, dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente;

DECRETA

ART. 1

Il Colonnello (AM) CCrn Luca TORTORA è nominato Responsabile della protezione dei dati personali per l'Agenzia Industrie Difesa.

ART.2

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. I, del Regolamento (UE) 2016/679 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendente i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti autorizzati al trattamento dei dati in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei dati e di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati personali nonché delle politiche del titolare del

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi le attribuzioni delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la preventiva consultazione di cui all'art.36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Agenzia Industrie Difesa.

ART.3

L'Agenzia Industrie Difesa si impegna a:

a) mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati unità di personale al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il Responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse.

ART.4

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito Internet dell'Agenzia Industrie Difesa e comunicati al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Roma 13 FEB. 2026



IL DIRETTORE GENERALE
Fiammetta SALMONI